



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Prot. n.

CORTE DEI CONTI



0006141-21/02/2017-SC\_LOM--T67--P



Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Revisore dei conti

del Comune di Casciago (VA)

**Oggetto:** Trasmissione deliberazione n. 29/2017.

Adempimenti previsti dal comma 168 art. 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

Si trasmette la deliberazione in oggetto, emessa da questa Sezione regionale di controllo, con richiesta di farne pervenire copia agli organi di indirizzo.

Il funzionario incaricato  
(Susanna De Bernardis)





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario (Relatore)

**nella camera di consiglio del primo febbraio 2017**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto  
12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;  
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;  
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16  
giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni  
di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni  
riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. SEZAUT/13/2015/INPR del 31 marzo 2015, recante le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – rendiconto della gestione 2014 – ed i relativi questionari;

Esaminato il questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatto dall'organo di revisione del Comune di Casciago (VA), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

Visti gli atti acquisiti nell'ambito della procedura di controllo;

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore e l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro;

#### FATTO

Con nota n. 19310 del 23 novembre 2016, il Magistrato istruttore chiedeva all'organo di revisione del Comune di Casciago di fornire delucidazioni in merito

1. al Recupero dell'evasione tributaria, in particolare in riferimento agli accertamenti dell'esercizio 2013.
2. ai Residui passivi del Tit. II e al mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 4.
3. alla mancata costituzione dello Fondo di svalutazione crediti.
4. ai Procedimenti di esecuzione forzata.



5. alle discordanze riscontrate nella Nota informativa relativamente alla Società Aspem spa.
6. agli Incarichi professionali per l'importo di € 55.571,58.
7. al Riaccertamento straordinario dei residui ed in particolare al maggior disavanzo pari ad € 63.810,73 con richiesta di trasmettere la Deliberazione di Ripiano del disavanzo tecnico e il parere del Revisore.

#### CONSIDERATO

Con nota prot. n. 20389 del 29 novembre 2016 il Revisore dei conti controdeduceva quanto segue:

1) Con riferimento al Recupero dell'evasione tributaria evidenziava che il Questionario presenta una compilazione parziale e non rispondente alle risultanze della contabilità dell'Ente. Nello specifico attestava l'integrale riscossione dei relativi accertamenti avvenuta entro l'esercizio 2015 eccetto una quota di € 2.480,92, eliminata in fase di riaccertamento residui con il Rendiconto 2014.

2) In relazione ai Residui passivi del Titolo II antecedenti all'esercizio 2010 ed ammontanti ad € 412.437,62 chiariva che sono da ricondurre:

- per l'importo di € 118.198,93 ad oneri derivanti da frazionamenti, spese notarili ed indennità di esproprio relativi ad opere pubbliche già ultimate;
- per € 271.661,07, a riserve mantenute a conclusione di opere pubbliche, per Lodi arbitrari in appello.
- per € 22.577,62, a residui presenti nel 2014 e cancellati con il rendiconto 2015.

Al titolo V delle entrate sono stati mantenuti residui attivi per € 79.822,94, corrispondenti a mutui già concessi e correlati alle opere pubbliche di cui sopra.

L'attuale Amministrazione comunale ha dato avvio alle procedure di frazionamento delle aree oggetto di esproprio. Si è opposta ai Lodi emessi, ricorrendo in appello avanti alla competente Corte territoriale. Nel contempo ha accantonato la differenza delle somme necessarie per far fronte all'importo complessivo delle riserve in caso di definitiva soccombenza.



Quanto al mancato rispetto del parametro deficitario e strutturale n. 4 il Revisore dettagliava i residui passivi di competenza chiarendo che gli stessi sono stati liquidati nell'esercizio successivo e che la circostanza è riconducibile all'elezione, nel maggio 2014, della nuova Amministrazione che ha dovuto redigere il bilancio di previsione non ancora predisposto, comportando la formalizzazione degli impegni di spesa solo nell'ultimo trimestre del 2014.

3) Il Fondo svalutazione crediti è stato costituito e stanziato con la redazione del bilancio di previsione 2014 per l'importo di € 11.500,00, corrispondente al 25,80%, dei residui attivi titoli I e III annualità 2004-2008. Nell'avanzo di amministrazione 2014 non si è proceduto a vincolare tale quota in quanto i residui attivi sui quali è stato calcolato il fondo sono stati cancellati.

4) In merito ai procedimenti di esecuzione forzata e specificatamente all'atto di pignoramento presso il Tesoriere per l'importo di complessivi € 369.952,02, precisava che il medesimo consegue la domanda di arbitrato promossa dalla Società "Andreozzi Costruzioni Srl", ed impugnata dal Comune, relativa al parziale accoglimento delle riserve apposte dall'appaltatore alla contabilità finale dell'opera pubblica. In data 28.05.2015 il Tribunale di Varese ha dichiarato la nullità dell'atto di pignoramento presso il Tesoriere comunale. La società con atto di citazione in data 28.10.2015, si è opposta all'ordinanza. La Corte di Appello di Roma ha fissato per il giorno 23.11.2017, l'udienza per la precisazione delle proprie conclusioni.

In attesa della definizione della controversia, l'Amministrazione comunale ha accantonato l'intera somma indicata, risultante dai residui passivi titolo II.

5) Quanto alla mancata asseverazione della Nota informativa da parte dell'allora Revisore dei conti, l'attuale Revisore specificava che le discordanze tra la posizione creditoria dell'Ente e quella della società Aspem spa sono conseguenti ad un diverso criterio di contabilizzazione tra i due Enti, che apparentemente appalesa una discordanza, ma di fatto converge in termini di quadratura contabile, al perfezionamento del ciclo finanziario delle singole operazioni accertate.



La società partecipata fattura i canoni spettanti all'Ente sulla base del consumo idrico e riversa il credito spettante sulla base degli importi effettivamente incassati. Restano pertanto aperte le posizioni creditorie relative ad eventuali ritardati pagamenti da parte degli utenti, in considerazione del fatto che ogni fatturazione abbraccia un arco temporale di tre/quattro anni.

6) Con riferimento agli Incarichi professionali precisava che la voce "incarichi professionali" riportata al punto 1.3 della Relazione al consuntivo 2014 non è riferibile ad incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione comunale di cui all'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005, ma, prevalentemente, a prestazioni di servizi relativi ad affidamenti di incarichi per la progettazione e collaudi di opere pubbliche o adempimenti normativi.

7) In relazione al Riaccertamento straordinario dei residui e al Ripiano del maggior disavanzo per l'importo di € 63.810,73 precisava che il ripiano avviene tramite lo svincolo di quote vincolate del risultato di amministrazione per € 23.493,68, cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti per € 8.688,80 e il recupero del restante importo di € 31.628,25 ripartito in dieci esercizi mediante l'applicazione di quote costanti, per l'importo di € 3.162,82.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in base alle risultanze del questionario predisposto dall'organo di revisione



**DELIBERA**

di archiviare, allo stato degli atti, l'istruttoria relativa al Comune di Casciago invitando, al contempo, l'Ente e il Revisore a garantire il rispetto delle imposizioni di legge e dei principi di sana gestione, con un'attenta e costante verifica della gestione dei residui.

**DISPONE**

la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco del Comune di Casciago e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema SIQUEL, all'Organo di revisione.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del primo febbraio 2017.

Il Relatore

(Sara Raffaella Molinaro)

*Sara Raffaella Molinaro*

Il Presidente

(Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria

17 FEB 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

*Daniela Parisini*